

BANDO DI CONCORSO GENERALE N. 1/2025 INDETTO AI SENSI DELLA LEGGE REGIONALE DEL 07/04/2014, N. 10 PER LA FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA PER IL CENSIMENTO DEL FABBISOGNO ABITATIVO E L'EVENTUALE ASSEGNAZIONE DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA CHE SI RENDERANNO DISPONIBILI NEL COMUNE DI SANT'AGATA DI PUGLIA, SALVO EVENTUALI RISERVE DI ALLOGGI PREVISTE DALLA LEGGE.

**Articolo 1
FINALITA'**

1. Il presente bando ha la finalità di procedere alla formazione della graduatoria per il censimento del fabbisogno abitativo e l'eventuale assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica che si rendessero disponibili nel comune di Sant'agata di Puglia.
2. Ai fini del presente avviso, per alloggi disponibili si intendono:
 - quelli di nuova costruzione da parte di ARCA;
 - quelli divenuti liberi secondo la L. R. 07/04/14, n.10.
3. Sono fatte salve le eventuali riserve di alloggi previste dalla legge.

**Articolo 2
REQUISITI PER L'AMMISSIONE AL CONCORSO**

1. A norma dell'art. 3 della L.R. 07/04/14, n. 10, può partecipare al presente concorso:
 - a) chi ha la cittadinanza italiana. Il cittadino straniero è ammesso in conformità a quanto previsto dall'articolo 40 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, emanato con decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, come modificato dall'articolo 27, comma 1, della legge 30 luglio 2002, n. 189 (Modifica alla normativa in materia di immigrazione e di asilo);
 - b) chi ha la residenza anagrafica o attività lavorativa esclusiva o principale nell'ambito territoriale del Comune di Sant'Agata di Puglia, salvo che si tratti di lavoratori destinati a prestare servizio in nuovi insediamenti produttivi compresi in tale ambito o di lavoratori emigrati all'estero, per i quali è ammessa la partecipazione per un solo ambito territoriale;
 - c) chi non è titolare di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare ubicato in qualsiasi località; ai fini della valutazione dell'adeguatezza dell'alloggio si applicano gli standard di cui all'articolo 10, comma 2;
 - d) chi non ha già ottenuto l'assegnazione immediata o futura di alloggio realizzato con contributi pubblici, o l'attribuzione di precedenti finanziamenti agevolati in qualunque forma concessi dallo Stato o da enti pubblici, sempreché l'alloggio non sia inutilizzabile o perito senza dar luogo al risarcimento del danno;
 - e) chi fruisce di un reddito annuo complessivo, riferito al nucleo familiare, non superiore al limite, determinato ai sensi dell'articolo 21 della legge 5 agosto 1978, n. 457 (Norme per l'edilizia residenziale), vigente al momento della scadenza del bando di concorso;
Il reddito complessivo del nucleo familiare non deve essere superiore ad € 15.250,00 (**Delibera di G.R. 25 maggio 2016, n. 735**). Il reddito imponibile è diminuito di € 516,46 per ogni figlio che risulti essere a carico e qualora alla formazione del reddito complessivo concorrano redditi di lavoro dipendente o assimilabile, questi dopo la predetta diminuzione, sono calcolati nella misura del 60%. Il reddito di riferimento è quello imponibile relativo all'ultima dichiarazione fiscale, dunque alla dichiarazione dei redditi del 2023 presentata nel 2024, al lordo delle imposte e al netto dei contributi previdenziali e degli assegni per il nucleo familiare. Oltre all'imponibile fiscale vanno computati tutti gli emolumenti, esclusi quelli non continuativi, quali pensioni e sussidi a qualsiasi titolo percepiti nonché tutte le indennità, comprese quelle esentasse, fatta eccezione per l'indennità di accompagnamento. La mancanza di reddito deve essere autocertificata nelle forme previste dalla legge. Deve essere dichiarata l'eventuale iscrizione alla Camera di Commercio.

- f) Chi non ha ceduto in tutto o in parte, fuori dei casi previsti dalla legge, l'alloggio eventualmente assegnato in precedenza in locazione semplice. Si specifica, inoltre, ai sensi dell'art. 20 della L.R. n. 10/2014 che "L'occupazione o la cessione senza titolo degli alloggi di edilizia residenziale pubblica comporta l'esclusione da ogni ulteriore assegnazione".
- g) Chi non occupa o non abbia occupato un alloggio di ERP, ai sensi dell'art. 20 co. 1 della L.R. n. 10/2014. Si precisa, ai sensi dell'art. 5 co. 1 bis della L. n. 80/2014, che i soggetti che occupano abusivamente alloggi di edilizia residenziale pubblica non possono partecipare alle procedure di assegnazione di alloggi della medesima natura per i cinque anni successivi alla data di accertamento dell'occupazione abusiva.
2. Per nucleo familiare si intende la famiglia costituita da coniugi, figli, affiliati e affidati con provvedimento del giudice con loro conviventi da almeno due anni. Rientrano nel nucleo familiare anche i soggetti di seguito elencati:
- a) conviventi more uxorio e unioni civili come oggi disciplinati dall'art. 1 della Legge n. 76 del 20 maggio 2016;
 - b) ascendenti, discendenti, collaterali fino al terzo grado;
 - c) affini fino al secondo grado e che dichiarano, nelle forme di legge, alla data di pubblicazione del bando, che la convivenza è finalizzata alla reciproca assistenza morale e materiale e che sono inseriti nello stesso stato di famiglia, da almeno due anni dalla data di pubblicazione.
3. I requisiti debbono essere posseduti da parte del richiedente e, limitatamente a quelli indicati al comma 1, lettere c), d), f) e g) del presente bando, anche da parte degli altri componenti il nucleo familiare, alla scadenza del termine di presentazione della domanda, nonché al momento dell'assegnazione e debbono permanere in costanza di rapporto.
4. Gli interessati all'assegnazione possono perseguire una sola assegnazione nell'ambito regionale.

Articolo 3

MODALITÀ DI COMPILAZIONE DELLA DOMANDA

1. Ogni informazione inerente alle modalità di compilazione potrà essere reperita presso:
 - L'Ufficio Protocollo del Comune di Sant'Agata di Puglia – Piazza Toni Santagata, 7, - nei giorni:
 - o Dal lunedì al venerdì dalle ore 10:00 alle ore 12:30;
 - o Martedì e giovedì dalle ore 16:00 alle ore 18:00;
 - Le sedi dei sindacati dell'inquilinato.
2. Le domande di partecipazione al presente bando di concorso pubblico possono essere scaricate dal portale del comune di Sant'Agata di Puglia all'indirizzo: <http://www.comune.santagatadipuglia.fg.it>.
3. Nei predetti moduli è contenuto un questionario cui ciascun concorrente, per le parti che lo interessano, è tenuto a rispondere con esattezza. Il questionario è formulato in autocertificazione ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, con riferimento ai requisiti di ammissibilità al concorso ed al possesso delle condizioni che danno diritto all'attribuzione dei punteggi.
4. Si specifica ulteriormente che il richiedente deve apporre la firma autografa sul predetto modulo e allegare un documento di identità in corso di validità. La mancanza della firma comporta l'esclusione della domanda.
5. Si rammenta che le dichiarazioni mendaci, oltre a determinare la perdita del diritto dai benefici eventualmente conseguenti in seguito al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, determinano una violazione di legge e saranno applicate le sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi specifiche in materia.

Articolo 4

ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI

1. Sulla base delle condizioni oggettive e soggettive dichiarate dal concorrente nella domanda, sono attribuiti punteggi, secondo le indicazioni fornite di seguito, in accordo con quanto disposto dall'art. 5 della Legge Regionale n. 10 del 07.04.2014.
2. I punteggi da attribuire ai concorrenti sono:
 - a1) reddito del nucleo familiare, determinato con le modalità di cui all'articolo 21 della legge 457/1978, non superiore ai seguenti limiti:

- a) Inferiore ad una pensione sociale (fino a € 6.085,43 annui): **punti 4.**
b) Inferiore ad una pensione minima INPS (fino a € 6.829,94 annui): **punti 3.**
c) Inferiore ad una pensione minima INPS più una pensione sociale
(fino a € 12.915,37 annui): **punti 2.**
- a2) nucleo familiare composto:
a) da 3 o 4 unità: **punti 1.**
b) da 5 o 6 unità: **punti 2.**
c) da 7 unità ed oltre: **punti 3.**
- a3) nucleo familiare composto da un componente maggiorenne (il richiedente) con uno o più minori a carico: **punti 2.**
- a4) richiedenti che abbiano superato il sessantacinquesimo anno di età alla data di presentazione della domanda, a condizione che vivano soli o in coppia, anche con eventuali minori a carico: **punti 1.**
- a5) nucleo familiare con anzianità di formazione non superiore a due anni alla data della domanda, o la cui costituzione è prevista entro un anno e comunque prima dell'assegnazione dell'alloggio: **punti 1.**
Tale punteggio è attribuibile:
a) purché nessuno dei due componenti abbia superato il trentacinquesimo anno di età.
b) qualora il nucleo familiare richiedente viva in coabitazione, occupi locali a titolo precario, dimostri di non disporre di alcuna sistemazione abitativa adeguata.
- a6) presenza di disabili nel nucleo familiare: **punti 3.**
Ai fini dell'attribuzione del punteggio si considera disabile il cittadino maggiorenne affetto da una diminuzione permanente della capacità lavorativa pari almeno al 75% certificata dall'autorità competente, oppure il minore con difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie dell'età ai sensi della L. n. 289 del 11 ottobre 1990.
- a7) nuclei familiari che rientrino in Italia o che siano rientrati da non più di dodici mesi dalla data del bando per stabilirvi la loro residenza, emigrati, profughi: **punti 1.**
- a8) richiedenti la cui sede lavorativa, nel comune di Sant'Agata di Puglia, si trova ad una distanza superiore a 40 km da quella di residenza: **punti 1.**
Tale punteggio viene attribuito limitatamente alla graduatoria formata dal Comune nel quale il richiedente lavora.
- a9) richiedenti che abitino con il proprio nucleo familiare da almeno due anni dalla data di pubblicazione del bando in locali adibiti impropriamente ad alloggio (baracche, case mobili, seminterrati, box, centri di raccolta, dormitori pubblici e simili) o comunque in ogni altro locale procurato a titolo precario dagli organi preposti all'assistenza pubblica, ovvero per sistemazione precaria a seguito di provvedimento esecutivo di rilascio che non sia stato intimato per inadempimento contrattuale; si precisa che l'alloggio in casa famiglia è equiparato all'alloggio non idoneo: **punti 4.**
La condizione del biennio non è richiesta quando la sistemazione precaria derivi da abbandono di alloggio a seguito di calamità o di imminente pericolo riconosciuto dall'autorità competente o da provvedimento esecutivo di sfratto o da assegnazione a titolo precario dagli organi preposti all'assistenza pubblica.
- a10) richiedenti che abitino con il proprio nucleo familiare da almeno due anni dalla data del bando in alloggio antigienico, ritenendosi tale quello privo di servizi igienici o con servizi non conformi a quanto previsto dal decreto del Ministro della salute 5 luglio 1975 (Modificazioni alle istruzioni ministeriali 20giugno 1896, relativamente all'altezza minima ed ai requisiti igienico-sanitari principali dei locali di abitazione) o quello che per la sua struttura e originaria destinazione, secondo il titolo abilitativo edilizio rilasciato dal Comune, non era destinato ad abitazione: **punti 2.**

Il punteggio di cui alle lettere a9) e a10) non viene riconosciuto quando trattasi di locali impropriamente adibiti ad abitazione o antigienici, se tale condizione è stata accertata a favore di altro richiedente in occasione di precedente bando.

- a11) richiedenti che coabitino con il proprio nucleo familiare da almeno due anni dalla data del bando in uno stesso alloggio con altro o più nuclei familiari, ciascuno composto da almeno due unità: **punti 2.**

La condizione di biennio non è richiesta quando si tratti di sistemazione derivante da abbandono di alloggio a seguito di calamità, di imminente pericolo di crollo riconosciuto dall'autorità competente, di sistemazione di locali procurati a titolo precario dagli organi preposti all'assistenza pubblica o di provvedimento esecutivo di sfratto.

- a12) richiedenti che abitino alla data del bando con il proprio nucleo familiare in alloggio sovraffollato rispetto allo standard abitativo definito all'articolo 10, L.R. n. 10 del 07/04/2014:

a) oltre 2 persone in più: **punti 1.**

b) Oltre 3 persone in più: **punti 2.**

- a13) richiedenti fruitori di alloggio di servizio che devono rilasciare l'alloggio per trasferimento d'ufficio o per cessazione non volontaria diversa da collocamento a riposo: **punti 1.**

- a14) richiedenti che devono abbandonare l'alloggio a seguito di ordinanze di sgombero o per motivi di pubblica utilità o per esigenze di risanamento edilizio, risultanti da provvedimenti emessi dall'autorità competente non oltre tre anni prima della data del bando: **punti 6.**

- a15) richiedenti che abitino in alloggio che deve essere rilasciato a seguito di provvedimento esecutivo di sfratto (intimato per motivi diversi da immoralità, inadempienza contrattuale), di verbale di conciliazione giudiziaria, di provvedimento di collocamento a riposo di dipendente pubblico o privato che fruisca di alloggio di servizio, purché il concorrente o altro componente il nucleo familiare non abbia stipulato un nuovo contratto di locazione per un alloggio adeguato: **punti 6.**

Non rientra nell'inadempienza contrattuale la morosità incolpevole motivata da documentati significativi mutamenti delle condizioni economiche del nucleo familiare nell'anno di riferimento.

- a16) richiedenti che abitino in un alloggio il cui canone locativo incida in misura non inferiore al 30 per cento sul reddito annuo complessivo del nucleo familiare determinato ai sensi del comma 1, lettera e), dell'articolo 3 della L.R. n. 10 del 07/04/2014: **punti 1.**

3. Non sono cumulabili i punteggi:

- I. a9) con a10);
- II. a14) con a15);
- III. a14) e a15) con a9), a10), a11), a12) e a13).

4. Ai fini della collocazione in graduatoria, in caso di due o più concorrenti a parità di punteggio, è effettuato il sorteggio tra questi, da tenersi in seduta pubblica, a cura di un notaio o di un ufficiale rogante, nominando apposita commissione.

Articolo 5

RACCOLTA DOMANDE - FORMAZIONE E PUBBLICAZIONE DELLA GRADUATORIA – RICORSI

1. Le domande per la partecipazione al presente concorso debbono essere presentate, pena esclusione, alternativamente, secondo uno dei seguenti metodi:

- a) Nel caso in cui si opti per la presentazione tramite via telematica mediante un indirizzo personale di posta elettronica certificata (PEC), ovvero di un proprio delegato alla trasmissione, la domanda dovrà essere presentata inderogabilmente entro le ore 12:00 del 60° giorno della pubblicazione del presente bando sull'Albo Pretorio online del Comune di Sant'Agata di Puglia (<http://www.comune.santagatadipuglia.fg.it/>), farà fede la data di invio della PEC. In tal caso la PEC dovrà essere inviata all'indirizzo:

comune.santagatadipuglia.fg@halleycert.it avendo cura di allegare tutta la documentazione richiesta in formato “.pdf”. In caso di invio tramite un delegato, alla pec deve essere allegato il documento di delega alla trasmissione firmato dal richiedente e il documento di riconoscimento del delegato. L’oggetto della PEC dovrà riportare la seguente dicitura “BANDO N. 1/2025 PER LA FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA PER IL CENSIMENTO DEL FABBISOGNO ABITATIVO E L’EVENTUALE ASSEGNAZIONE DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA CHE SI RENDERANNO DISPONIBILI NEL COMUNE DI SANT’AGATA DI PUGLIA”;

- b) Nel caso in cui si opti per la raccomandata A/R la domanda dovrà essere presentata inderogabilmente entro le ore 12:00 del 60° giorno della pubblicazione del presente bando sull’Albo Pretorio online del Comune di Sant’Agata di Puglia (<http://www.comune.santagatadipuglia.fg.it/>), farà fede la data e l’ora riportata sul timbro postale di spedizione. In tal caso la lettera raccomandata A/R dovrà essere indirizzata a “COMUNE DI SANT’AGATA DI PUGLIA – PIAZZA TONI SANT’AGATA, 7. 71028 - SANT’AGATA DI PUGLIA (FG)” e dovrà riportare la seguente dicitura “BANDO N. 1/2025 PER LA FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA PER IL CENSIMENTO DEL FABBISOGNO ABITATIVO E L’EVENTUALE ASSEGNAZIONE DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA CHE SI RENDERANNO DISPONIBILI NEL COMUNE DI SANT’AGATA DI PUGLIA”;
 - c) Nel caso in cui venga consegnata a mano la domanda dovrà pervenire inderogabilmente entro le ore 12:00 del 60° giorno della pubblicazione del presente bando sull’Albo Pretorio online del Comune di Sant’Agata di Puglia (www.comune.santagatadipuglia.fg.it), depositandola presso l’Ufficio protocollo del Comune di SANT’AGATA DI PUGLIA – PIAZZA TONI SANT’AGATA, 7. 71028 - SANT’AGATA DI PUGLIA (FG)”.
- 2. Sulla base delle condizioni dichiarate dal concorrente e desunte attraverso la documentazione consegnata di cui all’art. 5 del presente bando, il Comune provvede all’attribuzione in via provvisoria dei punteggi a ciascuna domanda nonché alla formazione della graduatoria provvisoria dei concorrenti secondo l’ordine dei predetti punteggi provvisori.
 - 3. In calce a tale graduatoria sono indicate le domande per le quali non è stato attribuito alcun punteggio per effetto di accertamenti in corso, nonché le domande dichiarate inammissibili.
 - 4. Il Comune si riserva in qualsiasi momento di verificare la veridicità delle dichiarazioni rese, apportando eventuali modificazioni di punteggio o esclusione.
 - 5. La graduatoria, con l’indicazione del punteggio conseguito da ciascun concorrente, nonché con l’indicazione dei modi e dei termini per l’opposizione, è trasmessa alle OO.SS. ed è pubblicata nell’Albo Pretorio del Comune e della ARCA Capitanata - Agenzia Regionale per la Casa e l’Abitare della sede di FOGGIA.
 - 6. Entro trenta giorni dalla data di scadenza della pubblicazione della graduatoria provvisoria, gli interessati possono presentare richieste motivate e documentate alla Commissione Provinciale di ERP, per tramite dell’Ufficio Segreteria del Comune di Sant’Agata di Puglia. Questo ufficio trasmette la richiesta pervenuta, unitamente alle proprie controdeduzioni e ad ogni documento utile alla Commissione, per il rilascio del parere obbligatorio e vincolante sulla graduatoria provvisoria.
 - 7. L’Ufficio, entro i quindici giorni successivi al ricevimento dell’ultimo parere rilasciato dalla Commissione sulla graduatoria provvisoria, provvede all’approvazione e pubblicazione della graduatoria definitiva nell’Albo Pretorio del Comune per 30 giorni consecutivi e altresì trasmessa all’ARCA Capitanata - Agenzia Regionale per la Casa e l’Abitare della sede di FOGGIA e alle OO.SS.
 - 8. La graduatoria definitiva è valida per l’assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica di nuova costruzione, recuperati e di risulta e conserva la sua efficacia fino a quanto non viene aggiornata nei modi previsti nell’art. 7 della Legge Regionale n. 10/2014, cioè, mediante bandi di concorso integrativi, nell’arco del quadriennio di validità.
 - 9. A norma dell’art. 8 comma 4 della L.R. n. 10/2014, gli organi preposti alla formazione delle graduatorie e alle assegnazioni, nonché gli enti gestori, possono espletare, in qualsiasi momento,

accertamenti volti a verificare l'esistenza e la permanenza dei requisiti.

10. Ai fini dell'accertamento del possesso dei requisiti valgono in ogni caso le disposizioni dell'art. 8 della L.R. n. 10/2014.

Articolo 6

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA RICEVUTA PER IL POSSESSO DEI REQUISITI E L'ATTRIBUZIONE DI PUNTEGGI

1. Per facilitare e velocizzare l'esame delle domande per l'ammissione al bando di concorso, si consiglia al concorrente che si trovi in una o più delle condizioni riportate nel modello di domanda, di allegare la documentazione necessaria per l'attribuzione del corrispondente punteggio:
 - attestazione rilasciata da organo competente comprovante lo stato di invalidità del concorrente e/o di altro componente il nucleo familiare, che comporti una diminuzione permanente della capacità lavorativa pari almeno al 75 per cento;
 - certificato dell'autorità consolare esistente nel luogo di lavoro, attestante la qualifica di lavoratore emigrato all'estero e di rientro in Italia - da non più di 12 mesi dalla data del presente bando di concorso - dell'emigrato e del suo nucleo familiare per stabilirvi la propria residenza;
 - attestazione comprovante la qualifica di profugo;
 - provvedimento emesso dall'autorità competente da cui si evinca la necessità dell'abbandono dell'alloggio;
 - provvedimento attestante il trasferimento d'ufficio o la cessazione non volontaria del rapporto di lavoro del dipendente che fruisca di alloggio di servizio;
 - provvedimento esecutivo di sfratto, non intimato per immoralità, inadempienza contrattuale, ovvero verbale di conciliazione giudiziaria, ordinanza di sgombero, provvedimento di collocamento a riposo del dipendente pubblico o privato che fruisca di alloggio di servizio;
 - attestato del datore di lavoro indicante il luogo di lavoro del dipendente (l'attestato va presentato solo se la distanza fra il Comune di Sant'Agata di Puglia e quello di residenza sia superiore a 40 km);
 - contratto di locazione registrato da cui risulti che il canone di locazione determinato ai sensi della legge vigente alla data della stipula del contratto, incide in misura non inferiore al 30% sul reddito annuo complessivo del nucleo familiare del richiedente;
 - dichiarazione tecnico abilitato relativa alla superficie dell'alloggio occupato calcolata secondo le norme di cui all'art. 22 L.R. n. 10 del 07/04/2014;
 - certificato comprovante lo stato di disoccupazione, in caso di mancanza di reddito;
 - ogni altro documento necessario per chiarire o comprovare quanto dichiarato nella domanda.
2. Nel caso in cui il concorrente richieda il punteggio relativo ai locali impropriamente adibiti ad alloggio, ai locali antigigienici, nonché ad alloggi sovraffollati, il Comune di Sant'Agata di Puglia si riserva di effettuare appositi sopralluoghi.
3. Tutta la documentazione che il concorrente intenda presentare deve essere prodotta in originale o copia presentata sotto forma di dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto notorio corredata obbligatoriamente da fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità.

Articolo 7

GRADUATORIE SPECIALI

1. I richiedenti di cui alle lettere a4), a5) e a6) dell'art. 3 del presente bando, sono inseriti nella graduatoria generale definitiva; sono altresì collocati d'ufficio in graduatorie speciali relative a ogni singola categoria con il medesimo punteggio ottenuto nella graduatoria generale.
2. Le graduatorie speciali sono valide solo ai fini dell'assegnazione di alloggi destinati in via prioritaria a specifiche categorie di cittadini in caso di determinazione della Regione, o per espressa previsione di leggi di finanziamento.

Articolo 8

ASSEGNAZIONE DEGLI ALLOGGI

1. L'assegnazione degli alloggi è effettuata in base all'ordine della graduatoria definitiva e nel rispetto degli standard abitativi dal Responsabile del V Settore tecnico. In sede di assegnazione

- sarà verificato quanto dichiarato nella domanda e la permanenza dei requisiti prescritti dalla legge.
2. L'annullamento dell'assegnazione è disposto con provvedimento nei casi previsti e con le modalità di cui all'art. 16 della L.R. n. 10/2014.
 3. Per la determinazione dei canoni di locazione si applicano gli artt. 21 e seguenti della L.R. n. 10/2014 e successive modifiche ed integrazioni.
 4. Il Responsabile del procedimento è l'arch. Mariano Binetti – Responsabile del V Settore Tecnico.

Articolo 9

RISERVE DI ALLOGGI

1. Sono fatte salve le eventuali riserve di alloggi disposte per le particolari situazioni di emergenza abitativa e per i programmi di mobilità, ai sensi dell'art. 12 della L.R. n. 10/14.

Articolo 10

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (GDPR), in riferimento al procedimento instaurato col presente bando, si informa che il trattamento dei dati personali acquisiti in dipendenza della partecipazione al presente concorso:
 - a) è effettuato in base alla Legge Regionale n. 10 del 7 Aprile 2014.
 - b) avverrà, anche con l'ausilio di strumenti informatici, presso l'Ufficio Istruttorio e l'Ufficio Protocollo di questo Comune.
 - c) il conferimento dei dati è necessario per consentire la partecipazione del concorrente alla presente selezione ed il mancato consenso al loro trattamento impedisce di partecipare alla selezione medesima.
 - d) i dati raccolti potranno essere oggetto di comunicazione e/o diffusione, nei limiti soggettivi ed oggettivi previsti da norme di legge e/o regolamento: ai dipendenti di questo Comune necessariamente coinvolti, per obbligo normativo o contrattuale, nel procedimento di selezione in questione; ai soggetti pubblici con riferimento alle rispettive funzioni pubbliche previste da leggi e regolamenti; agli altri soggetti titolari del diritto di accesso a norma della legge 241/90. Gli eventuali dati sensibili e/o giudiziari, riportati nella domanda e negli allegati documenti, saranno oggetto di comunicazione e/o diffusione ad organi della pubblica amministrazione soltanto nei casi rispettivamente previsti dalla legge e dal Garante.
 - e) L'interessato potrà esercitare, in relazione al trattamento dei dati da parte di questo Ente, i suoi diritti previsti dagli art. 15-22 del GDPR.
 - f) Il titolare del trattamento dei dati personali è l'arch. Mariano Binetti – Responsabile del V Settore Tecnico, nonché del diritto di accesso ai sensi dell'art. 15 del GDPR.

Articolo 11

NORMA FINALE

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente bando, si fa riferimento alla L.R. 07/04/2014, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni.

Sant'Agata di Puglia, _

IL RESPONSABILE DEL V SETTORE TECNICO

arch. Mariano Binetti